Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 maggio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 28

LEGGE 27 aprile 1982, n. **282.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **283.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **284.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **285.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **286.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **287.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **288.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **289.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1982, n. **282.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
FORMICA — BALZAMO —
CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

(*Soggetti*)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

Articolo 2.

(*Imposte considerate*)

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonchè le imposte sui plus-valori.

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono

a) nel caso dell'Argentina

1) l'imposta sui redditi (*impuesto a las ganancias*);

2) l'imposta sui redditi di carattere occasionale (*impuesto a los beneficios de carácter eventual*);

3) l'imposta sul capitale delle imprese (*impuesto al capital de las empresas*);

4) l'imposta sul patrimonio netto (*impuesto sobre el patrimonio neto*)

(qui di seguito indicate quali « imposta argentina »);

b) nel caso dell'Italia

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'imposta locale sui redditi;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »)

4 La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

(*Definizioni generali*)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Argentina » designa la Repubblica argentina;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « traffico internazionale » designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine « nazionali » designa:

i) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa

i) per quanto concerne l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze (*Ministerio de economia - Secretaria de Estado de hacienda*);

ii) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

(*Residenza*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtu della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente,

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

(*Stabile organizzazione*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassi i nove mesi.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario

4 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione « beni immobili » ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente

Articolo 7

(*Utili delle imprese*)

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Del pari, gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente mediante l'esercizio dell'attività di assicurazione che copra i rischi relativi a beni situati nell'altro Stato od a persone ivi residenti al momento della stipula del contratto di assicurazione, sono imponibili in detto altro Stato, sia che l'impresa eserciti la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o in qualsiasi altra maniera, purchè, in quest'ultimo caso, colui che paga il premio sia residente dell'altro Stato

5 Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo

Articolo 8

(*Navigazione marittima ed aerea*)

1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pools*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

(*Imprese associate*)

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza

Articolo 10

(*Dividendi*)

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

(*Interessi*)

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato, se:

a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per

il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

(*Canoni*)

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;

b) il 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

In ogni caso, da parte dell'Argentina la limitazione dell'aliquota di imposta si applica soltanto nel caso in cui i contratti che danno luogo al pagamento dei detti compensi siano stati approvati dalle competenti autorità argentine in conformità alla propria legge sui trasferimenti di tecnologia.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonchè per lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedimenti industriali, commerciali o amministrativi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricolleghi l'obbligo al pagamento dei canoni, e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13.

(*Utili di capitale*)

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato

3 Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente

Articolo 14

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente, se:

a) l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa;

b) egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare.

2. L'espressione « libera professione » comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili

Articolo 15

(Lavoro subordinato)

1 Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

(Compensi e gettoni di presenza)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

(Artisti e sportivi)

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni od utili, gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente ed in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le prestazioni nell'altro Stato sono finanziate per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona residente dell'altro Stato contraente, diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, soltanto nell'altro Stato contraente se detta altra persona è finanziata per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale.

Articolo 18

(*Pensioni*)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

(*Funzioni pubbliche*)

1. *a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona che è residente di detto Stato:

i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

2. *a*) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

(*Professori e ricercatori*)

I professori e i ricercatori i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, con lo scopo di insegnarvi o di effettuare delle ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto primo Stato.

Articolo 21

(*Studenti*)

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzioni o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22

(*Altri redditi*)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 23

(*Patrimonio*)

1 Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati dall'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato

2. Il patrimonio costituito da beni immobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili direttamente destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato

Articolo 24

(Disposizioni per eliminare la doppia imposizione)

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Argentina: se un residente dell'Argentina riceve redditi provenienti dall'Italia, tali redditi saranno esclusi dalla base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta argentina

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina, in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del:

a) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;

b) 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11;

c) 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12

5. Se, ai sensi della legislazione argentina, l'imposta argentina sugli utili delle imprese, prevista all'articolo 7 della presente Convenzione, non è prelevata, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, detto ammontare si considererà pagato agli effetti del paragrafo 2 del presente articolo nei limiti del 15 per cento dell'ammontare di detti utili.

Articolo 25

(Non discriminazione)

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, ai nazionali che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato. non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione

Articolo 26

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto

entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della Convenzione

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1.

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

(Funzionari diplomatici e consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

(Domande di rimborso)

1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 30

(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dalla data della firma della presente Convenzione;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, nonchè le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione

3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dal trasporto internazionale marittimo ed aereo, firmata il 12 aprile 1949, è abrogata

Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione, in conformità al precedente paragrafo 2

4. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno Stato contraente relativa ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio incluso successivo alla firma della presente Convenzione e fino alla sua entrata in vigore, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta

Articolo 31

(Denuncia)

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finchè non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2 In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile

a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimono, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sarà stata notificata

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione

Fatta a Roma il 15 novembre 1979 in duplice esemplare originale, in lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in caso di contestazione.

Per il Governo della Repubblica italiana	*Per il Governo della Repubblica argentina*
Francesco Reviglio	Alessandro Estrada

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione

1 Per quanto concerne il paragrafo 3 *a)* dell'articolo 2

le disposizioni di detto articolo si applicano inoltre, per quanto concerne le imprese di cui all'articolo 8, a qualsiasi imposta, contributo o diritto di licenza che gravino l'esercizio di attività aventi fini di lucro nei territori della capitale federale e nei territori argentini sottoposti alla giurisdizione nazionale

Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia per tutti gli anni fiscali non ancora prescritti

2 Per quanto concerne il paragrafo 3 *b)* dell'articolo 2

resta inteso che se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24.

3. Per quanto concerne l'articolo 5, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non consideri, nelle Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni che saranno firmate successivamente alla data della firma della presente Convenzione, come stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci per l'impresa.

La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con il Belgio, il Canada e la Spagna.

4 Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

5. Per quanto concerne l'articolo 7, resta inteso che, qualora un residente dell'Italia possegga una stabile organizzazione nella Repubblica argentina, l'imposta argentina sugli utili di tale stabile organizzazione, sia che colpisca la stabile organizzazione in quanto tale, od il predetto residente, ovvero l'uno e l'altra, non eccederà l'imposta che, in conformità alla legislazione argentina, è applicabile agli utili di una società

domiciliata nella Repubblica argentina, aumentati del quindici per cento (15%) degli utili stessi calcolati successivamente alla deduzione dell'imposta sopra menzionata

6. Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che l'Italia avrà diritto di invocare la clausola della nazione più favorita, nel caso in cui l'Argentina non comprenda, nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione che essa firmerà a decorrere dalla firma della presente Convenzione, nella nozione di « canone » prevista nel paragrafo 3 del detto articolo, i lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedure industriali, commerciali o amministrative

La presente disposizione non si estende alle Convenzioni già parafate dall'Argentina con l'Austria, il Belgio e la Finlandia

7 Con riferimento

a) all'articolo 13 gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili impiegati direttamente nell'attività specifica di trasporto internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di trasporto internazionale proprietaria di tali beni;

b) all'articolo 23: il patrimonio di un'impresa di trasporto internazionale impiegato direttamente nella specifica attività della stessa è imponibile soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Nonostante le disposizioni dell'articolo 30, la presente clausola avrà efficacia in Argentina per gli anni fiscali non ancora prescritti

8 Con riferimento all'articolo 25, resta inteso che le disposizioni della legislazione argentina in vigore al momento della firma del presente Protocollo, relative alla imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa italiana possegga in Argentina, non sono meno favorevoli delle disposizioni relative all'imposizione applicabile alle imprese argentine che svolgono le medesime attività.

9. Con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 25, resta inteso che l'imposta sulle rimesse di utili prevista dalla legislazione argentina sugli investimenti esteri non fa parte integrante della presente Convenzione fintanto che i cittadini italiani non residenti della Repubblica argentina ricevono lo stesso trattamento, ai fini della legge sopra menzionata, dei cittadini argentini residenti fuori del territorio di quest'ultimo Paese.

10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » significa che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa alla procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

11. Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude l'interpretazione secondo cui le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione

12. La disposizione prevista al paragrafo 2 *b*), secondo capoverso, dell'articolo 12 non si applica alle pellicole cinematografiche e alle opere registrate per la televisione, purchè queste siano di produzione italiana.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo

Fatto a Roma il 15 novembre 1979 in duplice esemplare originale, in lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in caso di contestazione

Per il Governo della Repubblica italiana

Francesco REVIGLIO

Per il Governo della Repubblica argentina

Alessandro ESTRADA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 27 aprile 1982, n. **283.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — BALZAMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF SCHEDULED AIR SERVICES

The Government of Italy and the Government of Jordan (hereinafter referred to as the "Contracting Parties") having ratified the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th of December, 1944 and desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between their respective territories have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present agreement unless the context otherwise requires:

a) The term "The Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7th December, 1944 and includes any annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or Convention under article 90 and 94 thereof;

b) The term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Italian Republic, the "Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile" and in the case of Jordan the Ministry of Transport, Directorate General of Civil Aviation, and in both cases any person or body authorized to perform the functions at present exercised by the above mentioned authorities;

c) The term "Designated Airline" means an airline which one contracting party shall have designated, by written notification to the other contracting party, in accordance with article III of the present agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

d) The term "Territory", "Air services", "International Air Services' and "Stop for non traffic purposes" shall have the meanings respectively assigned to them in article 2 and 96 of the Convention;

e) The term "Tariff' means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply including prices and conditions of agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

Article II

1) Each contracting party grants to the other contracting party the rights specified in the present agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the annex to the present agreement (hereinafter respectively referred to as the "agreed services" and the "specified routes").

2) Subject to the provisions of the present agreement, the designated airline of each contracting party shall enjoy the following privileges:

a) To fly without landing across the territory of the other contracting party;

b) To land in the territory of the other contracting party for non-traffic purpose; and

c) While operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other contracting party at the points specified for that route in the annex to the present agreement, for the purpose of putting down and taking on board International traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for the territory of the other contracting party or of a third country.

3) Nothing in para 2 of this article shall be deemed to confer on the airline of one contracting party the privileges of taking up in the territory of the other contracting party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other contracting party

Article III

1) Each contracting party shall have the right to designate in writing — through the Aeronautical Authorities — to the other contracting party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2) On receipt of the designation, the other contracting party, through its Aeronautical Authorities and subject to the provisions of para 3 and 4 of this article, shall grant without delay to the airline designated, the appropriate operating authorization.

3) The Aeronautical Authorities of one contracting party may request the designated airline of the other contracting party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations which they normally apply to the activity of air carriers and to the operation of International Commercial Air Services.

4) Each contracting party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline or to withhold or revoke the granting to an airline of the privileges specified in para 2 of article II of the present agreement or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges, in case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control

of that airline are vested in the contracting party or in nationals of the contracting party designating the airline

5) The airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services at any time, subject to the provisions of the present agreement.

6) Each contracting party reserves the right to withhold or revoke the operating authorization or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case where the designated airline fails to comply with the laws or regulations of the contracting party granting those privileges, and where, to the judgement of the former party, there is a failure to fulfill the conditions under which the rights are granted by this agreement. Such action shall be exercised only after consultation between the two contracting parties and this consultation shall commence within a period of 60 days from the date of the request.

Article IV

Certificate of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one contracting party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other contracting party.

Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territories, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other contracting party or by a third country.

Article V

1) Fuels, lubricating oils, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of one contracting party for the exclusive use by the aircraft of the designated airline of the other contracting party, operating the agreed air services, are exempted from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, subject to the customs regulations normally applied in the said territory; with the exclusion of the charges relating to services rendered.

2) The aircraft of the designated airline of a contracting party engaged in the agreed services are admitted into the territory of the other contracting party free from customs duties, inspection fees and any other fiscal charges.

3) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a contracting party to operate the agreed services, are admitted on the territory of the other contracting party exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, even when they are consumed or used by the said aircraft during flights over the said territory

4) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment taken on board aircraft of the airline of a contracting party in the territory of the other contracting party are exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, provided that customs regulations of the said territory are observed, with the exclusion of the charges relating to services rendered.

5) Fuels, lubricating oils, normal equipment, spare parts and aircraft stores which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraphs, cannot be unloaded without the permission of the customs authorities of the other contracting party When they cannot be used or consumed they shall be re-exported unless their transfer to another airline or their permanent importation is authorised in accordance with the provisions in force in the territory of the other contracting party concerned. Waiting for their use or re-exportation, the above materials shall be kept under the control of the Customs Authorities.

6) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the contracting party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article VI

There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of both contracting parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories

In operating the agreed services, the designated airline of each contracting party shall take into account the interests of the airline of the other contracting party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

Article VII

The agreed services provided by the designated airlines of both contracting parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and shall have as their primary objectives the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to meet the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the contracting party which has designated the airline and the territory of the other contracting party.

Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points in the territories of the third countries in the specified routes, shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

a) Traffic requirements between the countries of origin and the countries of destination;

b) The requirements of through airline operation;

c) Traffic requirements of the area through which the airline passes after taking into account the interests of other transport services established by airlines of the states comprising the area

Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity the aeronautical authorities of the contracting parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this article for the operation of the agreed services by the designated airlines.

Article VIII

1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable level, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and comfort) and where it is deemed suitable the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

2) The tariffs referred to in para 1 of this article, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes, between the designated airlines (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route). Such agreement may be reached through the rate fixing procedure of the International Air Transport Association (I.A.T.A.).

3) Any tariffs so agreed shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of both contracting parties at least 90 days prior to the proposed day of their introduction. This period may be reduced in special cases if the Aeronautical Authorities so agree.

4) In the event of disagreement between the designated airlines, concerning the tariffs, the Aeronautical Authorities of the contracting parties shall endeavour to determine them by agreement between themselves

5) If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under para 3 of this article or on the determination of any tariff under para 4, the dispute shall be settled in accordance with the provision of article XII of the present agreement.

6) *a)* No tariff shall come into force if the Aeronautical Authorities of either contracting party are dissatisfied with it, except under the provisions of para 3 of article XII of the present agreement.

b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provision of this article.

Article IX

1) The laws, regulations and administrative requirements of one contracting party relating to the admission to, flight within or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other contracting party

2) The laws, regulations and administrative requirements of one contracting party as to the admission, stay in, or departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as regulations relating to entry, exit, emigration, immigration, passport, customs and quarantine shall apply to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline of the other contracting party while within the territory of the said contracting party.

Article X

1) Each contracting party shall grant to the designated airline of the other contracting party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory such offices and administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both contracting parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2) The employment of third country nationals in the territory of either contracting party shall be permitted subject to the approval of the competent Authorities

3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other contracting party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two contracting parties

5) Each contracting party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel

Article XI

If either of the contracting parties consider it desirable to modify any provision of the present agreement, it may request consultation between the Aeronautical Authorities of the two contracting parties and such consultation shall take place within 60 days from the date of the request

Should the Aeronautical Authorities reach an agreement on amendment of the present agreement, such amendment shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes

Article XII

1) If any dispute arises between the contracting parties relating to the interpretation or application of the present agreement, the Aeronautical Authorities of the contracting parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2) If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the contracting parties will endeavour to settle it.

3) If the contracting parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute shall, at the request of either contracting party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each contracting party and the third to be appointed by the two so nominated.

4) Each of the contracting parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either contracting party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the contracting parties fails to nominate an arbitrator within the specified period the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either contracting party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitral tribunal.

5) The arbitral tribunal shall determine its own procedure and decide on the apportionment of the costs of the arbitration

6) The contracting parties shall comply with any decision given under paragraphs 4 and 5 of this article.

Article XIII

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning all transport to which both contracting parties adhere, the present agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention

Article XIV

Either contracting party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). If such notice is given, the present agreement shall terminate 12 months after the date of the receipt of the notice by the other contracting party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period In the absence of acknowledgement of receipt by the other contracting party, notice shall be deemed to have been received 15 days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article XV

The present agreement and any amendment to the same shall be registered within the Council of the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.)

Article XVI

a) The Aeronautical Authorities or the designated airline of each contracting party shall provide to the Aeronautical Authorities of the other contracting party, as long in advance as practicable, copies of time-table, rates schedules and all other similar relevant information concerning the operation or the modification of the specified air services.

b) The Aeronautical Authorities of each contracting party shall provide to the Aeronautical Authorities of the other contracting party statistics relating to the traffic carried on the specified air services to, from or through the territory of the other contracting party.

Article XVII

Each contracting party grants to the designated airline of the other contracting party the right of free transfer at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfers shall be effected in currency convertible in both countries and shall not be subject to any charge, limitation or delay.

Article XVIII

The Annex to this agreement shall be deemed to be an integral part of the agreement and all references to "Agreement" shall be deemend to include the Annex, except where otherwise expressly provided

Article XIX

The present Agreement shall be subject to ratification, and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Rome the day 28th of March 1980 in the english language

For the Government of the Italian Republic
GIACOMO ATTOLICO

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
SULEIMAN DAJANI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ANNEX

ROUTE NO 1

Section I

Routes to be operated by the designated airline of the Hashemite Kingdom of Jordan:

Point in Jordan — Intermediate Points — Rome - Paris - London - Brussels - Copenhagen

Section II

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Points in Italy — Intermediate Points — Amman - Dubai - Dhahran - two points to be specified in the Middle East

Note 1 Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airlines, be omitted on any or all flights.

Note 2 The above routes are to be operated without fifth freedom traffic rights

ROUTE NO 2

All cargo routes

Points in Jordan, Rome and/or Milan V.V. (without the right to co-terminalize Rome with Milan), for the Jordanian designated airline

Points in Italy, Amman and/or Aqaba V.V. (without the right to co-terminalize Amman with Aqaba), for the Italian designated airline.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO ASCEMITA DI GIORDANIA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI STABILITI

Il Governo italiano ed il Governo giordano (qui di seguito denominati « Parti contraenti »), avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei tra i loro rispettivi territori hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa;

b) il termine « Autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso della Giordania, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere quelle funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizi aerei », « servizi aerei internazionali » e « scalo per fini non di traffico » hanno il significato rispettivamente assegnato loro negli articoli 2 e 96 della Convenzione;

e) il termine « tariffa » indica l'importo da pagare per il trasporto di passeggeri e del carico e le condizioni alle quali si applica tale importo, *ivi incluse le spese e i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari,* ad esclusione del compenso e delle condizioni per il trasporto della posta

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'Allegato del presente Accordo (qui di

seguito rispettivamente denominati « servizi concordati » e « rotte specificate »)

2 Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per fini non di traffico; e,

c) nell'esercitare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta proveniente da o destinato al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.

3 Nulla di quanto contenuto al paragrafo 2) del presente articolo dovrà interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.

Articolo 3

1 Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto — attraverso le autorità aeronautiche — all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2 Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorita aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concederà senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio.

3 Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che è qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati all'attività dei vettori aerei ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea di tali privilegi in ogni caso in cui non sia sicura che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa

5 La compagnia aerea così designata ed autorizzata potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo

6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie nel caso che la compagnia aerea designata manchi di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali privilegi e nel caso in cui, a giudizio di detta Parte, esista una incapacità a soddisfare le condizioni in base alle quali i diritti sono stati concessi ai sensi del presente Accordo. Tale azione verrà esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 4

I certificati di navigabilità aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte contraente o convalidati ed ancora validi saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di competenza e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo

Articolo 5

1. I carburanti, olii lubrificanti, le provviste di bordo (ivi inclusi cibi, bevande e tabacchi), le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo dell'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente che esercita i servizi aerei concordati, sono esentati da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale, subordinatamente ai regolamenti doganali normalmente applicati su detto territorio, ad eccezione degli oneri relativi a servizi prestati.

2. L'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente impegnata nei servizi concordati sarà ammesso nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale.

3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo presenti sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente per l'esercizio dei servizi concordati saranno ammessi sul territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse d'ispezione e ogni altro onere fiscale, anche quando siano consumati o utilizzati da detto aeromobile durante voli su detto territorio

4. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo imbarcato sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente sul ter-

ritorio dell'altra Parte contraente saranno esentati da imposte doganali, tasse d'ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che i regolamenti doganali di detto territorio siano osservati e ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati.

5. I carburanti, gli olii lubrificanti, il normale equipaggiamento, le parti di ricambio e le provviste di bordo che sono esenti da ogni imposta doganale e altri oneri, ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono, non potranno essere sbarcati senza il permesso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. Ove non possano essere usati o consumati, essi dovranno essere riesportati salvo che il loro trasferimento a favore di un'altra compagnia aerea o la loro importazione permanente non sia autorizzata in conformità con le disposizioni in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o riesportazione, i suddetti materiali verranno tenuti sotto il controllo delle autorità doganali.

6. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche a quella parte dei suddetti materiali usati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, verranno concesse su una base di reciprocità e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Articolo 6

Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunità di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

Articolo 7

I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea e il territorio dell'altra Parte contraente.

Le norme relative al trasporto di passeggeri, carico e posta sia imbarcati sia sbarcati negli scali sui territori di Paesi terzi lungo le rotte specificate verranno fissate in conformità con il principio generale per cui la capienza dovrà corrispondere a:

a) i requisiti di traffico tra i Paesi di origine e quelli di destinazione;

b) i requisiti dell'esercizio di servizi aerei diretti;

c) i requisiti di traffico dell'area attraverso cui la compagnia aerea passa dopo aver tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area

Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive variazioni della capienza le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno convenire circa l'applicazione pratica dei princìpi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.

Articolo 8

1 Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli *standards* di velocita e di capienza) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformità alle disposizioni seguenti del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1) del presente articolo verranno, se possibile, concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate (ove ciò sia ritenuto opportuno, di concerto con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa). Tale accordo sarà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).

3 Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo può essere ridotto, se le autorità aeronautiche così convengono.

4 Se le compagnie aeree designate non possono concordare sulle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe mediante accordo tra loro.

5 Se le autorità aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 4), la controversia sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo.

6 *a*) Nessuna tariffa potrà entrare in vigore se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non ne è soddisfatta, salvo ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 12 del presente Accordo.

b) Le tariffe fissate conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finchè non verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo

Articolo 9

1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, volo all'interno o partenza dal suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

2 Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, dal suo territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza, emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane e quarantena si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova nel territorio di detta Parte contraente.

Articolo 10

1 Ciascuna Parte contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere negli scali specificati sulla tabella delle rotte sul suo territorio uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti contraenti o di entrambe, nella misura che si renderà necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti contraenti sarà possibile solo subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti

3 Tutto il suddetto personale sarà assoggettato alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio

4 Il numero di tale personale, fissato di concerto tra le compagnie aeree designate, dovrà essere sottoposto all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.

5. Ciascuna Parte contraente fornirà a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessaria.

Articolo 11

Ove una delle due Parti contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Qualora le autorità aeronautiche raggiungano un accordo su un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrerà in vigore allorchè sarà confermato con uno Scambio di Note diplomatiche

Articolo 12

1 In caso di controversia tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro.

2. Se le autorità aeronautiche non riescono a risolvere la controversia, le Parti contraenti dovranno sforzarsi di risolverla

3. Qualora le Parti contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, verrà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sarà nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo verrà nominato dai due così designati.

4. Ciascuna Parte contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, al presidente del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile potrà essere richiesto da una delle due Parti contraenti di nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo e agirà in veste di presidente del tribunale arbitrale.

5 Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle spese di arbitrato.

6 Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione che verrà adottata ai sensi dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo.

Articolo 13

Nel caso della conclusione di una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo verrà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione

Articolo 14

Una qualsiasi delle due Parti contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Nel caso di una tale notifica, il presente Accordo terminerà 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite un accordo prima della scadenza di questo periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si dovrà ritenere che la notifica sia stata ricevuta 15 giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Articolo 15

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento dello stesso verranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO)

Articolo 16

a) Le autorità aeronautiche o la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, con il più lungo preavviso possibile, copie degli orari, delle tabelle delle rotte e ogni altra informazione simile e pertinente all'esercizio o alla modifica dei servizi aerei specificati.

b) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche riguardanti il traffico trasportato sui servizi aerei specificati verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 17

Ciascuna Parte contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto del libero trasferimento, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate da tale compagnia aerea sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambi i Paesi e non saranno soggetti ad alcun onere, limitazione o ritardo.

Articolo 18

L'Allegato al presente Accordo dovrà ritenersi parte integrante dell'Accordo e ogni riferimento ad « Accordo » dovrà intendersi come comprensivo dell'Allegato, salvo ove non sia espressamente disposto in modo diverso.

Articolo 19

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, essendo stati a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo apponendovi i propri sigilli

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 marzo 1980 in lingua inglese

(Seguono le firme)

ALLEGATO

ROTTA N 1

SEZIONE I

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata del Regno ascemita di Giordania:

scali in Giordania; scali intermedi; Roma; Parigi; Londra; Bruxelles; Copenhagen

SEZIONE II

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata della Repubblica italiana:

scali in Italia; scali intermedi; Amman; Dubai; Dhahran; due scali da specificare nel Medio Oriente

Nota 1 uno o tutti gli scali delle rotte specificate potranno, a discrezione delle compagnie aeree designate, essere omessi su uno qualsiasi o tutti i voli

Nota 2 le rotte summenzionate dovranno essere servite senza il quinto diritto di libertà di traffico.

ROTTA N 2

TUTTE LE ROTTE PER LE MERCI

Scali in Giordania, Roma e/o Milano V V. (senza diritto di co-terminalizzare Roma con Milano), per la compagnia aerea designata giordana.

Scali in Italia, Amman e/o Aqaba V V. (senza diritto di co-terminalizzare Amman con Aqaba), per la compagnia aerea designata italiana

LEGGE 27 aprile 1982, n. **284.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
FORMICA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

3

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia,

animati dal continuo desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e della non discriminazione,

tenendo conto delle convenzioni internazionali che impegnano le Parti contraenti nel campo della navigazione marittima, e ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale tra l'Italia e la Polonia firmata a Genova il 12 maggio 1922,

hanno stabilito di concludere il presente Accordo

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

a) per « nave della Parte contraente » si intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;

b) per « membro di equipaggio della nave » si intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attività connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Art. 2.

Le Parti contraenti riaffermano il principio della libertà di navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente oppure compromettere la scelta della bandiera.

Art. 3.

Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare il traffico marittimo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia.

In particolare

a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Polonia ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi

b) coopererreranno all'eliminazione degli eventuali ostacoli che potessero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici fra i porti delle Parti contraenti.

Art. 4

Ciascuna Parte contraente accorderà nei porti nazionali alle navi dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento previsto per le navi nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci ed passeggeri, nonchè per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico.

L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 5

Le Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalità doganali e sanitarie e delle altre formalità vigenti nei porti stessi.

Art 6

1 Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalità secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.

2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altra Parte contraente.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non sono sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra Parte contraente.

In caso di modifica del sistema di stazzatura delle navi da parte di una delle Parti contraenti, questa ne dovrà dare comunicazione all'altra ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.

Art 7

Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà i documenti d'identità dei membri degli equipaggi rilasciati dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

Tali documenti d'identità sono:

a) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana il « libretto di navigazione »;

b) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica popolare di Polonia il « libretto di marittimo ».

Art. 8.

Le persone munite del documento d'identità previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle autorità portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessità di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente trattenendosi nell'ambito della città sede del porto.

Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di identità e di dogana, secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Art. 9.

Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sarà consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo d'imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 7 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti autorità dell'altra Parte contraente, nonchè di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o da un suo agente autorizzato dal comandante della nave.

I suddetti visti sui documenti d'identità verranno rilasciati, nel periodo più breve possibile, dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Art. 10

Il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno — negli interessi della navigazione — il permesso di recarsi nell'Ufficio consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.

Art. 11.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi nazionali ed ai particolari regolamenti vigenti nel porto di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto d'importazione, esportazione od altro gravame equivalente.

I trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi, col permesso delle autorità competenti, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.

Art. 12.

L'esenzione dalla doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima sarà regolata dall'apposito Accordo concluso a Roma tra le Parti contraenti il 9 novembre 1973, allorchè sarà entrato in vigore.

Art. 13.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro in prossimità o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il carico godranno, nel territorio di quest'ultima, gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e con le stesse modalità applicabili alle navi battenti bandiera nazionale.

Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, sempre che permangano allo stato di merce estera e non vengano destinati alla utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 14.

Le autorità giudiziarie di una Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli uffi-

ciali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento *degli obblighi* discendenti dal contratto di arruolamento

Art 15

Le disposizioni del presente Accordo non si estendono

a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna;

b) all'esercizio della pesca;

c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza marittima ed il salvataggio;

d) ai privilegi concessi alle società per lo sport;

e) alle misure promozionali in favore dell'industria nazionale delle costruzioni navali e dell'esercizio della navigazione marittima, stabilite con leggi speciali;

f) al trasporto di passeggeri che godono di particolari agevolazioni;

g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi o circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente all'altra Parte contraente.

Art 16

I rappresentanti delle competenti autorità delle Parti contraenti terranno consultazioni, secondo modalità da convenire di comune accordo, allo scopo di esaminare le questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione marittima mercantile, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente Accordo.

Le competenti autorità delle Parti contraenti favoriranno inoltre il mantenimento dei contatti tra i rappresentanti delle categorie interessate ai traffici marittimi mediante convocazione di delegazioni di esperti

Art 17

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti contraenti in materia di interpretazione o di applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante negoziati diretti tra le autorità competenti delle due Parti contraenti

Qualora le controversie non potessero essere soddisfacentemente risolte, si cercherà una soluzione per le vie diplomatiche

Art 18

Il presente Accordo sarà approvato o ratificato secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi contraenti. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di approvazione o ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato e può essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti mediante notifica scritta. In tal caso esso cesserà di essere valido 12 mesi dopo la data della notifica della denuncia.

FATTO a Varsavia, il 3 luglio 1974 in doppio originale, in italiano ed in polacco, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	*Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia*
Dionigi COPPO	Kazimierz OLSZEWSKI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

NOTE VERBALI SCAMBIATE A VARSAVIA IL 6 GIUGNO 1979

I

L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso:

1 Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione "diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo" concerne precisamente i diritti e le tasse portuali.

2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973.

Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione

II

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Włoch w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie Noty Ambasady z dnia 6 weruca 1979 rolen o następującej treści:

« Ambasada Włoch przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowey i ma zaszczyt, nawiązując do Porozumienia między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie morskiej żeglugi handlowej, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1974 r, zaproponować w imieniu Rządu Republiki Włoskiej, aby dla celów tego Porozumienia zostało uzgodnione, że:

1. W artykule 4, zdanie 2, dotyczącym równego traktowania przyznanego przez Umawiające się Strony w portach krajowych, da uściślenia zakresu przewidzianych opłat, wyrazenie: « opłaty należne z jakiegokolwiek tytułu » oznacza właśnie opłaty portowe.

2 Postanowienie zawarte w artykule 12 będzie rozumiane w tym sensie, że problematyka podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej została uregulowana w umowie dwustronnej z dnia 9 listopada 1973 r

Ambasada Włoch ma zaszczyt zaproponować, aby — w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na powyższe propozycje — niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowiły porozumienie między obydwoma rządami w tej sprawie.

Ambasada Włoch korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych wyrazy wysokiego poważania ».

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt oświadczyć, że Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje powyższą propozycję i zgadza się, aby powyższa nota Ambasady Włoch i niniejsza odpowiedź stanowiły Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w tej sprawie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Włoch wyrazy wysokiego poważania.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia presenta i complimenti all'Ambasciata d'Italia in Varsavia e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata in data 6 giugno 1979 e del seguente tenore:

« L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso:

1. Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione « diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo » concerne precisamente i diritti e le tasse portuali.

2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973.

Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione ».

In risposta il Ministero degli affari esteri ha l'onore di dichiarare che il Governo della Repubblica popolare di Polonia accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la Nota dell'Ambasciata d'Italia sopra trascritta e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Polonia ed il Governo della Repubblica italiana in questa materia.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia le espressioni della sua alta considerazione.

LEGGE 27 aprile 1982, n. **285.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAPPRESENTATO DAL SUO TITOLARE, ONOREVOLE DOTTOR GUIDO BODRATO, E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTATA DAL SUO TITOLARE, LIC. FERNANDO SOLANA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI STUDI, DIPLOMI, TITOLI E GRADI ACCADEMICI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani:

nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi;

in conformità con l'articolo 1 dell'Accordo culturale firmato a Città del Messico l'8 ottobre 1965;

in base all'articolo 38 della legge organica dell'Amministrazione pubblica federale ed agli articoli 61, 62, 63, 65, comma 1, e 67 della legge federale sull'educazione degli Stati Uniti Messicani secondo cui compete al Ministero dell'educazione pubblica del Messico di convalidare gli studi effettuati in istituzioni che non fanno parte del sistema educativo nazionale, nonchè di promuovere un sistema internazionale reciproco di convalida ufficiale degli studi;

hanno convenuto quanto segue

Art 1.

Agli effetti del presente Accordo con l'espressione « riconoscimento » (« revalidación ») s'intende la validità ufficiale concessa, esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi ai vari livelli, da uno degli Stati contraenti agli studi effettuati in istituzioni appartenenti al sistema educativo nazionale dell'altro Stato, nonchè ai certificati, diplomi, titoli e gradi accademici che attestino detti studi in conformità al corrispondente ordinamento giuridico.

Art. 2.

Il riconoscimento degli studi tra gli Stati contraenti comprenderà certificati, diplomi, gradi e livelli di insegnamento specificati nell'allegato 1 al presente strumento.

I presupposti per il riconoscimento degli studi sono descritti nell'allegato 2 dello stesso strumento

Art. 3.

In virtù del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 4

Il riconoscimento degli studi potrà ottenersi a condizione che i documenti che li certifichino siano stati rilasciati da istituzioni ufficialmente autorizzate dall'altro Stato contraente e che siano attestati da documenti debitamente legalizzati.

Art. 5.

I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario inferiore sono riconosciuti validi direttamente dai due Stati contraenti ai fini della prosecuzione degli studi nel livello successivo.

I titoli di studio conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso agli studi superiori esclusivamente per il loro proseguimento in quelle facoltà universitarie o altre istituzioni cui detti titoli diano accesso nello Stato che li ha rilasciati.

Per il riconoscimento dei titoli accademici gli Stati contraenti nomineranno un apposito gruppo di esperti al fine di esaminare e confrontare i singoli programmi di studio e le loro equivalenze e di sottoporre i risultati all'approvazione dei rispettivi Governi.

Art. 6.

Gli studi compiuti nelle scuole messicane di istruzione normale per insegnanti di scuole elementari saranno considerati equipollenti a quelli compiuti negli istituti magistrali italiani.

Art. 7.

Con l'espressione « studi parziali » si indica qualunque tipo di informazione scolastica che non costituisca ciclo o livello di studio completo per durata o per contenuto didattico-culturale, secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica vigente nello Stato nel quale gli studi stessi sono stati seguiti.

La convalida degli studi parziali sarà concessa prendendo in considerazione le materie di insegnamento così come la preparazione conseguita dall'interessato, in conformità alle disposizioni applicabili dal sistema scolastico dello Stato che convalida

Art. 8.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno scambiati gli strumenti di notifica relativi all'avvenuto espletamento dei rispettivi procedimenti interni previsti al riguardo.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci per iscritto almeno sei mesi prima del termine di scadenza.

Fatto a Città del Messico il 28 novembre 1980 in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GUIDO BODRATO
Ministro della pubblica istruzione

Per il Governo degli Stati uniti Messicani

FERNANDO SOLANA
Segretario della educazione pubblica

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ALLEGATO 1/A

SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

CICLI	*REQUISITI DI AMMISSIONE*	*DURATA*	*CICLO SUCCESSIVO*
Scuola materna	3 anni di età	3 anni	Scuola elementare
Scuola elementare	6 anni di età	5 anni	Scuola secondaria inferiore
Scuola secondaria inferiore	Licenza elementare	3 anni	Scuola secondaria superiore
Scuola secondaria superiore	Diploma di scuola secondaria inferiore	3, 4 o 5 anni	Istruzione universitaria
Istruzione universitaria	Diploma di scuola secondaria superiore	da 2 a 6 anni	Corsi post-laurea: specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca.

ALLEGATO 1/B

SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO MESSICANO

CICLI	*REQUISITI DI AMMISSIONE*	*DURATA*	*CICLO SUCCESSIVO*
Istruzione prescolare	4 anni di età	Da 1 a 3 anni	Istruzione primaria
Istruzione primaria	6 anni di età	6 anni	Ciclo basico di istruzione media o abilitazione al lavoro
Ciclo basico di educazione media	Istruzione primaria	3 anni	Ciclo superiore di istruzione media superiore o istruzione normale
Secondaria generale			
Secondaria tecnica			
Ciclo superiore di istruzione media		Da 2 a 3 anni	
— Bachillerato generale	Istruzione media basica	Da 2 a 3 anni	Istruzione superiore
— Bachillerato tecnico		3 anni	
Istruzione normale	Istruzione media basica	Da 3 a 4 anni secondo il tipo o la istituzione	Studi superiori di istruzione normale o « licenciatura »
Istruzione superiore	Istruzione media superiore o istruzione normale	Da 4 a 6 anni secondo la carriera professionale e la istituzione	Corsi post-laurea o di specializzazione

ALLEGATO 2

CICLI DEGLI STUDI E PRESUPPOSTI PER IL LORO RICONOSCIMENTO

I. Nella Repubblica Italiana l'istruzione elementare consta di cinque anni; l'istruzione secondaria comprende due cicli: la istruzione secondaria inferiore di tre anni e l'istruzione secondaria superiore di tre, quattro o cinque anni. L'istruzione superiore comprende i corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e il dottorato di ricerca.

Negli Stati Uniti Messicani l'istruzione elementare consta di sei anni; l'istruzione secondaria di tre anni; il « bachillerato » di due o tre anni.

L'istruzione superiore comprende la « licenciatura », i gradi accademici di « maestria » e dottorato e i corsi di specializzazione.

II. A) Negli Stati Uniti Messicani saranno riconosciuti gli studi effettuati in Italia sempre che siano attestati da:

1) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione elementare;

2) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione secondaria nei suoi due cicli: istruzione secondaria inferiore ed istruzione secondaria superiore, con elenco delle materie e degli esami superati;

3) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.

B) Nella Repubblica Italiana saranno riconosciuti gli studi effettuati negli Stati Uniti Messicani sempre che siano attestati da:

1) il certificato di istruzione elementare;

2) il certificato di istruzione secondaria con elenco delle materie e degli esami superati;

3) il certificato degli studi di « bachillerato » con elenco delle materie e degli esami superati;

4) il certificato degli studi di istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.

LEGGE 27 aprile 1982, n. 286.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione e all'articolo 4 del protocollo di modifica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
FORMICA — BALZAMO —
CAPRIA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Convenzione tra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Zambia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.

2 Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3 Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare

a) In Zambia

(i) L'imposta sul reddito (*the income tax*);
(ii) l'imposta sui minerali (*the Mineral tax*);
(iii) l'imposta personale (*the personal levy*).
(qui di seguito indicate quali « imposta zambiana »)

b) In Italia

(i) L'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sui redditi agrari;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
(vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
(vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società;
(viii) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »)

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia;
b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica e qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) l'espressione « autorità competente » designa:

(1) per quanto concerne la Zambia il « Commissioner of Taxes » o il suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze

2 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il

significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente Se esso dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi;

h) l'esercizio di una attività di supervisione di durata superiore ai nove mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio.

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato contraente se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2 L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobli di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2 Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisca una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6 Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

8 Qualora le informazioni in possesso delle competenti Autorità fiscali si dimostrino insufficienti per determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione, le disposizioni del presente articolo non impediscono che ciascuno Stato contraente possa applicare la propria legislazione per assoggettare ad imposizione la stabile organizzazione sulla base di una stima delle rispettive Autorità fiscali, purchè tale stima sia effettuata conformemente ai princìpi formulati nel presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1 Gli utili derivanti dall esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

Articolo 9

Imprese associate

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3 Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da « quote minerarie », da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonchè i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente

Articolo 11

Interessi

1 Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di quello Stato o di un suo ente locale sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.

4 Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, ed ogni quota parte dei rimborsi di detti crediti eccedente la somma data in prestito, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi.

In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

6 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione.

7 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2 Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità fiscali degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche o i nastri magnetici per uso televisivo o radiofonico), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso e la concessione in uso di attrezzature *industriali*, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro *Stato* contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione

Articolo 13

Guadagni di capitale

1 I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato contraente.

3. I guadagni provenienti dall alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente

Articolo 14

Professioni indipendenti

1 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di

carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Professioni dipendenti

1. Salve le disposizion degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contrente; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

Articolo 16

Compensi a membri dei Consigli di amministrazione

La partecipazione agli utili i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente

Articolo 17

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonche gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fonti da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato contraente.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Personale di ricerca e studenti

1 Le remunerazioni che una persona la quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve per l'attività di studio o di ricerca svolta durante un periodo di residenza temporanea non superiore a due anni presso un'università, istituto di ricerca, od altra simile istituzione dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato contraente

2 Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato

contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria preparazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono imponibili in tale altro Stato contraente, a condizione che esse gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato contraente.

3. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Articolo 21.

Redditi non espressamente menzionati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Articolo 22.

Metodo dell'imputazione

1. *a)* Allorchè un residente della Zambia ritrae redditi dall'Italia che possono essere tassati in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'imposta italiana dovuta su detti redditi sarà imputata a credito sull'imposta zambiana dovuta da quel residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere la quota di imposta zambiana relativa a tali redditi, calcolata prima dell'imputazione del credito;

b) nel caso in cui i redditi provenienti dall'Italia siano dividendi pagati da una società residente dell'Italia, il credito deve tener conto dell'imposta prelevata in Italia sugli utili della società distributrice.

2. La Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito elencate all'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito. Tuttavia, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta zambiana sul reddito, non esente nella Repubblica della Zambia in virtù della presente Convenzione, nel modo seguente:

a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Zambia deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, e dalle imposte applicate sullo stesso reddito da parte delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo;

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Zambia su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dalla imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Zambia eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

3. A i fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione « imposta zambiana dovuta » comprende qualsiasi somma che sarebbe stata dovuta come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del « Pioneer Industries » (*Relief from Income Tax*) *Act*, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti.

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 23.

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettabili nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso d'imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile e ai loro carichi di famiglia.

6. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere e denominazione

Articolo 24.

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati contraenti, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una imposizione non conforme alla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26.

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27.

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Zambia:

con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1° aprile 1971;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1971.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

Articolo 28.

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere di un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificare, per via diplomatica, la cessazione all'altro Stato contraente.

In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in Zambia:

con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

In fede di ciò, i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Lusaka il 27 ottobre 1972, in duplice esemplare nella lingua italiana ed inglese, avendo i due testi uguale valore.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica della Zambia*
Girolamo TROTTA	J. M. MWANAKATWE

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione fra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoindicati hanno convenuto la seguente disposizione che formerà parte integrante di detta Convenzione:

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1967.

Fatto in duplice esemplare a Lusaka il 27 ottobre 1972, nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica della Zambia*
Girolamo TROTTA	J. M. MWANAKATWE

Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica della Zambia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972

Il Governo della Repubblica della Zambia ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 (qui di seguito indicata come « la Convenzione »);

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 3) le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare:

a) per quanto concerne la Zambia:

i) l'imposta sul reddito (*the income tax*);

ii) l'imposta sui minerali (*the mineral tax*);

iii) l'imposta personale (*the personal levy*);

iv) l'imposta sull'impiego specializzato (*the selective employment tax*);

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali " imposta zambiana ");

b) per quanto concerne l'Italia:

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

iii) l'imposta locale sui redditi;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali " imposta italiana ") ».

Articolo 2.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« 2) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana;

3) ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione " imposta sui redditi pagata in Zambia " comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del " Pioneer Industries " (*Relief from Income Tax*) *Act*, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti ».

Articolo 3.

L'ultima frase del paragrafo 3 dell'articolo 24 è soppressa.

Articolo 4.

1. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non appena possibile.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974, e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica della Zambia	*Per il Governo della Repubblica Italiana*
HUSOKOTWANE	CUNEO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 27 aprile 1982, n. **287.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Ungheria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX dell'accordo stesso.

Art. 3.

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera *a),* dell'accordo, hanno la facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.

La costituzione di cui al comma precedente è operata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è posto a carico dello Stato, che vi farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo ungherese a norma dell'articolo III dell'accordo sono versate all'entrata del bilancio statale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA — LA MALFA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

AGREEMENT

between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions

The Italian Republic and the Hungarian People's Republic, desiring to settle completely and definitively the pending financial and patrimonial questions, have agreed as follows:

Article I.

This Agreement settles

a/ Italian claims concerning Italian property, rights, and interests affected by Hungarian measures of nationalization, expropriation, compulsory liquidation, or by other similar measures restricting or limiting such property, rights, and interests; Italian claims against the Hungarian People's Republic or Hungarian physical or juridical persons, arising out of commercial and financial transactions concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948; Italian claims against Hungarian insurance companies in compulsory liquidation arising from reinsurance contracts concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948.

b/ Hungarian claims against the Italian Republic or Italian physical or juridical persons, arising out of commercial and financial transactions concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948

Article II

For the purposes of this Agreement, Italian property, rights, and interests are such property, rights, and interests which — at the time of the entry into force of the Hungarian measures mentioned in Article I/*a* of this Agreement — belonged, directly or indirectly, totally or partially, to the Italian State, to physical persons who were Italian citizens, or to juridical persons, which had residence in Italy, provided that they still meet the same requirements at the time of the signature of this Agreement.

Hungarian claims according to Article I/*b* of this Agreement are those arising out of commercial and financial transactions which the Hungarian Government has presented against the Italian Government or Italian physical or juridical persons and which at the time of the signature of this Agreement have not yet been settled

Article III

For the purpose of completely and definitively settling all claims specified in Article I/*a* the Hungarian Government shall pay to the Italian Government the lump-sum of Lit. 525.000.000, i.e. five hundred twenty-five million Italian liras. The payment of much sum shall be performed in three equal annual instalments, the first of which shall be paid by the Hungarian Government on the ninetieth day from the date of the entry into force of this Agreement, and the remaining Lit. 350.000.000 in equal instalments at intervals of twelve months from the date of the first instalment.

Article IV.

The fulfilment of the commitments under Article III of this Agreement shall fully discharge the Hungarian People's Republic and the Hungarian physical and juridical persons regarding Italian claims specified in Article I/*a* of this Agreement.

From the date of the entry into force of this Agreement, the Italian Republic shall no longer assert nor sustain any claim as specified in Article I/*a* of this Agreement.

Article V

From the date of the entry into force of this Agreement the Hungarian People's Republic shall no longer assert nor sustain any claim as specified in Article I/*b* of this Agreement.

Article VI.

The distribution of the sum mentioned in Article III is within the exclusive competence and responsibility of the Italian Republic, without any responsibility in this connection of the Hungarian People's Republic.

Article VII.

The Italian Government and the Hungarian Government shall co-operate in all matters affecting the operation of this Agreement, and to that end:

1. In order to facilitate the distribution of the sum mentioned in Article III, the Hungarian Government shall supply, at the request of the Italian Government, and as far as possible, all necessary information and documents concerning claims of the Italian Republic and Italian physical persons and juridical persons mentioned in Article I/a of this Agreement.

The Italian Government shall forward half-yearly statements on the Hungarian securities/bonds issued not in Hungarian currency and shares/ indemnified by it, specifying the serial numbers of the securities and attesting that all such securities indemnified have been cancelled by perforation.

2. The Italian Government shall likewise supply, at the request of the Hungarian Government, and as far as possible, all necessary information and documents concerning Hungarian claims mentioned in Article I/b of the Agreement

Article VIII

In establishing the property, rights, and interests mentioned in Article I of this Agreement, the provisions of the Treaty of Peace between Italy and the Allied and Associated Powers, signed in Paris on February 10, 1947, have been taken into account.

Article IX

The Agreement shall be ratified and enters into force on the date of the exchange of the instruments of ratification

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized there to, have signed this Agreement

Done in two originals, in English language, in Rome this 26 th day of April 1973.

For the Italian Republic	*For the Hungarian People's Republic*
Mario PEDINI	Vincze IMRE

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

From the Italian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to confirm our consent that the payment of the lump-sum mentioned in Article III of the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic on pending financial and patrimonial questions, includes, among others, full and final settlement of claims concerning:

shares in Hungarian banking companies affected by the Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947,

claims on property, rights and interests affected by a Hungarian measure specified in Article I/a of this Agreement.

debts of Hungarian debtors in connection and with bonds issued before September 15, 1947.

Claims on banking companies affected by Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947 are not included in the said Agreement and are subject to Hungarian legislation

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration

Mario PEDINI

Mr Dr Vincze IMRE
Deputy Minister of Finance

From the Hungarian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" I have the honour to confirm our consent that the payment of the lump-sum mentioned in Article III of the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic on pending financial and patrimonial questions, includes, among others, full and final settlement of claims concerning:

shares in Hungarian banking companies affected by the Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947,

claims on property, rights and interests affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of this Agreement

debts of Hungarian debtors in connection and with bonds issued before September 15, 1947.

Claims on banking companies affected by Hungarian Low No. XXX of December 4, 1947 are not included in the said Agreement and are subject to Hungarian legislation.

I request you to kindly aknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contets of the letter quoted above, and request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze Imre

Mr Prof Mario Pedini

Deputv Minister of Foreign Affairs

From the Italian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic, concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to declare that after the entry into force of the Agreement, the Italian Government will not present to the Hungarian Government on its behalf or on behalf of its citizens any claim concerning Italian property, rights and interests in Hungary, nor will it support such claim; this relates to all measures taken before the signature of the said Agreement.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Mario Pedini

Mr Dr Vincze Imre

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic, concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to declare that after the entry into force of the Agreement, the Italian Government will not present to the Hungarian Government on its behalf or on behalf of its citizens any claim concerning Italian property, rights and interests in Hungary, nor will it support such claim; this relates to all measures taken before the signature of the said Agreement.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions. I have the honour to inform you that the two Italian insurance companies ASSICURAZIONI GENERALI and RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' / " the two Italian Insurance Companies " / which had branch offices in Hungary, in order to render possible to the Italian Government to reach an Agreement for the full settlement of pending financial and patrimonial questions between the two countries, declared their willingness, — though they do not recognize any obligation as regards the matter of pensions towards the Hungarian Government or former employees of their Hungarian branch offices — to pay within 30 days from the date of the signature of the said Agreement to the Italian Government in favour of the Hungarian Government the lump-sum of Lit. 100.000.000, i. e. one hundred million liras on the following conditions:

By accepting this lump-sum — though the claims for pensions of the former Hungarian employees of the branch offices in Hungary of the two Italian Insurance Companies amount to round forty million forints, i.e. at today's exchange rate to round eight hundred and forty million liras — the Hungarian Government releases, at the entry into force of the said Agreement, the two Italian Insurance Companies from any obligation towards the Hungarian Government and towards the former employees of their former Hungarian branch offices in Hungary, as far as these employees are Hungarian nationals.

The legal proceedings instituted against the two Italian Insurance Companies for the pensions in question will be stopped within 60 days from the date of the signature of the said Agreement, and each party shall bear its costs of proceeding.

Furthermore, the Hungarian Government, by accepting this lump-sum, undertakes on behalf of itself and the above-mentioned former employees not do advance any claim concerning the above-mentioned matter.

On the other hand, the Hungarian Government does not release by this settlement the owner of the assets of the former Hungarian branch offices of the two Italian Insurance Companies and its successors.

The Italian Government confirms its agreement with the settlement specified above and declares that — taking into account the lump-sum of Lit. 100.000 000 to be paid by the two Italian Insurance Companies -- the first instalment under Art. III of the aforesaid Agreement is reduced to Lit. 75.000.000.

Requesting you to kindly confirm your agreement with the settlement specified above, I assure you of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to inform you that the two Italian insurance companies ASSICURAZIONI GENERALI and RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' / " the two Italian Insurance Companies " / wich had branch offices in Hungary, in order to render possible to the Italian Government to reach an Agreement for the full settlement of pending financial and patrimonial questions between the two countries, declared their willingness, — though they do not recognize any obligation as regards the matter of pensions towards the Hungarian Government or the former employees of their Hungarian branch offices — to pay within 30 days from the date of the signature of the said Agreement to the Italian Government in favour of the Hungarian Government the lump-sum of Lit. 100.000.000, i. e. one hundred million liras on the following conditions:

By accepting this lump-sum — though the claims for pension of the former Hungarian employees of the branch offices in Hungary of the two Italian Insurance Companies amount to round forty million forints, i. e. at today's exchange rate to round eight hundred and forty million liras — the Hungarian Government releases, at the entry into force ot the said Agreement, the two Italian Insurance Companies from any obligation towards the Hungarian Government and towards the former employees of their former Hungarian branch offices in Hungary, as far as these employees are Hungarian nationals.

The legal proceedings instituted against the two Italian Insurance Companies for the pensions in question will be stopped within 60 days from the date of the signature of the said Agreement, and each party shall bear its costs of proceeding.

Furthermore, the Hungarian Government, by acceptig this lump-sum, undertakes on behalf of itself and the above-mentioned former employees not do advance any claim concerning the above-mentioned matter.

On the other hand, the Hungarian Government does not release by this settiement the owner of the assets of the former Hungarian branch offices of the two Italian Insurance Companies and its successors.

The Italian Government confirms its agreement with settlement specified above and declares that — taking into account the lump-sum of Lit 100 000 000 to be paid by the two Italian Insurance Companies — the first instalment under Art. III of the aforesaid Agreement is reduced to Lit. 75.000 000.

Requesting you to kindly confirm your agreement with the settlement specified above, I assure you of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contents of the letter quoted above, and request you to accept the assurance of my highest consideration

Vincze IMRE

Mr Prof Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Hungarian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to confirm our mutual understanding that according to stipulations of relating laws in both our countries no compensation can be claimed for war damages of property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr Prof Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows

" I have the honour to confirm our mutual understanding that according to stipulations of relating laws in both our countries no compensation can be claimed for war damages of property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I request you to accept the assurance of my highest consideration

Mario PEDINI

Mr Dr Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signer today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hungarian People's Republic concerning settlement of pending financial and patrimonial questions, I have called your attention to the fact that the liquidator of the Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero keeps a credit in favour of Magyar Nemzeti Bank, and similary, some deposits of Hungarian banking companies are detained by different Italian banks

Therefore, I request you that the Italian Government may cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement and may take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees, as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration

Vincze IMRE

Mr Prof Mario PEDINI

Deputy Minister of Foreign Affairs

From the *Italian*

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to acknowledge recepit of your letter dated today which reeds:

Referring to the Agreement signed today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hungarian People's Republic concerning settlement of pending financial and patrimonial questions, I have called your attention to the fact that the liquidator of the Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero keeps a credit in favour of Magyar Nemzeti Bank, and similary, some deposits of Hungarian banking companies are detained by different Italian banks.

Therefore, I request you that the Italian Government may cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement and may take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees, as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

In this respect I have the honour to inform you that the Italian Government will cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement, and will take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves

I request you to accept the assurance of my highest consideration

Mario PEDINI

Mr Dr Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the *Italian*

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

With reference to the Agreement between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of the pending financial and patrimonial questions, I have the honour to confirm that, according to our mutual understanding all Italian real property — situated in Hungary and having been affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of the Agreement — has been settled in the lump-sum of Lit. 525 000.000; consequently, the Hungarian State becomes the owner of the above-mentioned real properties. The former owner is not entitled to dispose of such real property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration

Mario PEDINI

Mr Dr Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" With reference to the Agreement between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of the pending financial and patrimonial questions, I have the honour to confirm that, according to our mutual understanding all Italian real property — situated in Hungary and having been affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of the Agreement — has been settled in the lump-sum of Lit. 525.000.000; *consequently*, the Hungarian State becomes the owner of the above-mentioned real properties. The former owner is *not entitled to dispose of such real property*.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contents of *the letter quoted above*, and request you to accept the assurance of my highest consideration

Vincze IMRE

Mr Prof Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso

La Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese desiderose di dare assetto completo e definitivo alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo definisce

a) le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, liquidazione obbligatoria o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi; le rivendicazioni italiane nei confronti della Repubblica popolare ungherese o di persone fisiche o giuridiche ungheresi, che sorgano da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948; le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente all'Accordo sui Pagamenti in data 16 dicembre 1948;

b) le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948.

Articolo II

Ai fini del presente Accordo, i beni, i diritti e gli interessi italiani, sono i beni, i diritti e gli interessi che, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo, appartenevano, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, allo Stato italiano, a persone fisiche che erano cittadini italiani, o a persone giuridiche che avevano la sede in Italia, purchè abbiano gli stessi requisiti al momento della firma del presente Accordo.

Le rivendicazioni ungheresi in base all'articolo I/*b* del presente Accordo sono quelle che sorgono da transazioni commerciali e finanziarie che il Governo ungherese ha presentato nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento della firma del presente Accordo non sono ancora state definite

Articolo III

Al fine di definire completamente e per sempre le rivendicazioni di cui all'articolo I/*a*, il Governo ungherese paga al Governo italiano la somma globale di 525.000.000, cioè cinquecentoventicinquemilioni di lire italiane. Il pagamento di tale somma viene effettuato in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere pagata dal Governo ungherese novanta giorni dopo la entrata in vigore del presente Accordo, e i restanti 350.000 000 di lire italiane in rate uguali ad intervalli di dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

Articolo IV

L'adempimento degli impegni assunti in base all'articolo III del presente Accordo libera interamente la Repubblica popolare ungherese e le persone fisiche e giuridiche ungheresi dalle rivendicazioni di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica non potrà più rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo

Articolo V

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potrà piu rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/*b* del presente Accordo.

Articolo VI

La ripartizione della somma di cui all'articolo III è di esclusiva competenza e responsabilità della Repubblica italiana, senza alcuna responsabilità al riguardo della Repubblica popolare ungherese.

Articolo VII

Il Governo italiano e il Governo ungherese si impegnano a cooperare in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Accordo, e a tal fine:

1. Allo scopo di facilitare la ripartizione della somma di cui all'articolo III, il Governo ungherese fornirà, a richiesta del Governo italiano, il più presto possibile, tutti i documenti necessari e le informazioni concernenti le rivendicazioni della Repubblica italiana e delle persone fisiche e giuridiche italiane di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo.

Il Governo italiano inoltrerà semestralmente relazioni sui titoli obbligazionari ungheresi emessi in valuta non ungherese e sulle azioni da esso indennizzate, specificando i numeri di serie dei titoli e attestando che tutti i predetti titoli indennizzati sono stati annullati mediante perforazione.

2. Il Governo italiano fornirà del pari, a richiesta del Governo ungherese, per quanto possibile, tutte le informazioni e i documenti necessari concernenti le rivendicazioni di cui all'articolo 1/*b* dell'Accordo.

Articolo VIII

Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si è tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1° febbraio 1947.

Articolo IX

L'Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica

In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo

Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973

(Seguono le firme)

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:

le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,

le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo,

i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947.

I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione

Mario Pedini

Sig dott Vincze Imre
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:

le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,

le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo,

i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947

I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione »

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata e La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze Imre

Sig prof Mario Pedini
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presenterà al Governo ungherese nè per proprio conto nè per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, nè appoggerà eventuali reclami; ciò riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.

La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione

Mario PEDINI

Sig dott Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presenterà al Governo ungherese nè per proprio conto nè per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, nè appoggerà eventuali reclami; ciò riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.

La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione »

La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione

Vincze IMRE

Sig prof MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione

italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane « Assicurazioni generali » e « Riunione Adriatica di Sicurtà », le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione — sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi — di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e. cento milioni di lire alle seguenti condizioni:

Con l'accettare tale somma globale — sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire — il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.

Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare più, in merito, alcuna altra pretesa

D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori

Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che — tenendo conto della somma globale di 100.000.000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie di assicurazione italiane — la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000 000

PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig dott Vincze IMRE

Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Con riferimento all Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane " Assicurazioni Generali " e " Riunione Adriatica di Sicurtà ", le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione — sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi — di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e cento milioni di lire alle seguenti condizioni:

Con l'accettare tale somma globale — sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire — il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.

Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare più, in merito, alcuna altra pretesa.

D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori.

Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che — tenendo conto della somma globale di 100 000 000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie di assicurazione italiane — la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000.000.

PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia più alta considerazione »

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione

Vincze IMRE

Sig prof MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho *l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui*, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potrà essere preteso per i danni di guerra ai beni.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig prof MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potrà essere preteso per i danni di guerra ai beni.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione »

La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione

Mario PEDINI

Sig dott Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresì che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.

Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione

Vincze IMRE

Sig prof MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresì che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.

Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione »

A tale riguardo ho l'onore di informarLa che il Governo italiano provvederà acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sia trasferito alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo, e che prenderà tutte le misure in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane, con le garanzie che saranno concordate ed accettate dagli stessi istituti bancari

La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig dott Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani — situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/*a* dell'Accordo — sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.

Il precedente possessore non avrà diritto di disporre di tali beni immobili.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione

Mario Pedini

Sig dott. Vincze Imre
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore

« Con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani — situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/*a* dell'Accordo — sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.

Il precedente possessore non avrà diritto di disporre di tali beni immobili.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione »

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Vincze Imre

Sig prof Mario Pedini
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

LEGGE 27 aprile 1982, n. **288.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 39 della convenzione stessa.

Art. 3.

Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al «Fondo sociale» istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al «Fondo sanitario nazionale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
ANDREATTA — DARIDA —
DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

La Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova Convenzione in materia ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1 La presente Convenzione si applica

— alla legislazione italiana concernente

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità;

c) gli assegni familiari;

d) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

f) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

— alla legislazione svedese concernente

a) l'assicurazione per la malattia e l'assicurazione per i genitori;

b) la pensione base;

c) l'assicurazione per la pensione supplementare;

d) l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) gli assegni familiari per i figli;

f) prestazioni economiche in caso di disoccupazione

2 La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1)

Tuttavia essa non si applica

a) agli atti legislativi e regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo tra i due Paesi;

b) agli atti legislativi e regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Articolo 2

La presente Convenzione si applica, se non è altrimenti disposto, ai cittadini dei due Paesi, alle persone che sono e che sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi i Paesi ed ai loro aventi diritto.

Articolo 3

1 Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l'articolo 1, se non è altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le seguenti persone residenti nel territorio di un Paese sono equiparate ai cittadini di tale Paese:

a) i cittadini dell'altro Paese;

b) i profughi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei profughi firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo firmato a New York il 31 gennaio 1967;

c) gli apolidi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

d) le persone aventi diritto da un cittadino di uno dei due Paesi oppure da un profugo o da un apolide ai sensi del presente articolo.

2 Ai fini della erogazione della pensione sociale prevista dalla legislazione italiana per i cittadini sprovvisti di reddito i cittadini svedesi residenti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani, a condizione che abbiano risieduto in Italia nei cinque anni immediatamente precedenti la data di concessione della pensione.

Articolo 4

Salvo quanto disposto dagli articoli da 5 a 7, la legislazione applicabile è determinata:

1) in base alla legislazione italiana, qualora si tratti di persona occupata in Italia;

2) in base alla legislazione svedese, qualora la persona sia residente in Svezia oppure sia ivi occupata per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Articolo 5

Ai criteri enunciati all'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni

a) le persone dipendenti da un'impresa che ha la sua sede in uno dei due Paesi inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi ventiquattro mesi di permanenza nell'altro Paese come se fossero residenti nel primo Paese;

b) l'equipaggio di una nave e le altre persone occupate a bordo di una nave, sono sottoposte alla legislazione del Paese del quale la nave batte bandiera come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia le persone occupate per conto di detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;

c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale o aereo, che svolga la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia, qualora detto personale risiede nell'altro Paese, esso è sottoposto alla legislazione di tale Paese.

Articolo 6

Ai rappresentanti diplomatici ed ai consoli di carriera ed al personale amministrativo e tecnico dell Ambasciata e dei Consolati retti da consoli di carriera come pure ai membri del personale domestico dell'Ambasciata e dei Consolati ed alle persone che siano esclusivamente al servizio privato delle famiglie di rappresentanti diplomatici, consoli di carriera e membri dei Consolati retti da consoli di carriera, si applicano le disposizioni delle Convenzioni di Vienna, rispettivamente sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, in quanto dette categorie rientrino nel campo di applicazione di dette Convenzioni.

Articolo 7

Le Autorità competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse delle persone che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 5 o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di persone.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

MALATTIA, MATERNITÀ E GENITORI

Articolo 8

Se la legislazione di un Paese subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l'Istituzione competente tiene conto a tale effetto nella misura necessaria, e sempre che non si sovrappongano, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.

Articolo 9

I cittadini italiani e svedesi nonchè i profughi e gli apolidi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, residenti in uno dei due Paesi e che hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia, beneficiano, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Paese, delle prestazioni in natura se le loro condizioni di salute lo richiedono. Dette prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno

Articolo 10

Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui il lavoratore è occupato ed in cui ha diritto all'assistenza di malattia, sono corrisposte dall'Istituzione del luogo di residenza di detti familiari.

Tali prestazioni saranno erogate in Italia contro corresponsione da parte degli interessati di una quota annua *pro capite* da stabilirsi dall'Autorità competente.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante ed occupati in Svezia sono esentati dal pagamento della predetta quota annua.

Articolo 11

1. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi, nonchè i loro familiari, hanno diritto alle prestazioni in natura dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di quest'ultima.

2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Paese nonchè i suoi familiari che risiedono sul territorio dell'altro Paese, hanno diritto a ricevere le prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza.

3. L'erogazione delle prestazioni in Italia ai titolari della sola pensione o rendita svedese, nonchè ai loro familiari, è subordinata alla corresponsione, da parte degli interessati, di una quota annua *pro capite* che sarà determinata dalla competente Autorità italiana.

Articolo 12.

1 Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un Paese diverso da quello competente beneficia in tale Paese delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa stessa applica.

2 L'Istituzione competente può delegare l'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno a corrispondere, per proprio conto, le prestazioni anzidette. In tal caso le Istituzioni competenti provvederanno ai relativi rimborsi.

Capitolo II

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

A) *Secondo la legislazione svedese*

Articolo 13

1. I cittadini italiani, nonchè le persone menzionate all'articolo 3 lettere *b)* e *c)*, residenti o meno in Svezia, che non soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione svedese applicabile, avranno diritto ad una pensione base calcolata secondo le disposizioni che si applicano ai cittadini svedesi residenti all'estero.

2 Gli assegni per minorati che non sono concessi come complemento alla pensione base, gli assegni per l'assistenza ai figli minorati, i supplementi di pensioni e i benefici commisurati al reddito sono corrisposti alle persone indicate al paragrafo 1 a condizione che esse risiedano in Svezia e sulla base delle disposizioni del predetto paragrafo 1, in quanto applicabili.

Articolo 14.

Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV articolo 3 secondo paragrafo della legge sull'assicurazione pubblica, saranno presi in considerazione, ove necessario, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana

Articolo 15

1. Se qualcuno ha maturato periodi assicurativi nell'ambito sia dell'assicurazione svedese per la pensione supplementare sia dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione supplementare questi periodi saranno totalizzati in quanto non si sovrappongano. A tal fine, dodici mesi di iscrizione nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono equiparati ad un anno di calendario per cui sono accreditati punti pensionistici.

2. Per il calcolo dell'ammontare della pensione supplementare si considerano solo i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svedese.

Articolo 16.

La presente Convenzione non ha effetto sulle disposizioni transitorie della legislazione svedese relative al diritto dei cittadini svedesi alla pensione base ed alla pensione supplementare.

B) *Secondo la legislazione italiana*

Articolo 17.

Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte o revocate per il fatto della residenza dei beneficiari in Svezia oppure in un terzo Paese.

Articolo 18.

1. Qualora in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese nonchè i periodi durante i quali sono stati accertati redditi soggetti all'imposta statale svedese prima del 1960, saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto tali periodi non si sovrappongono.

2 Qualora la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono tota-

lizzati soltanto i periodi compiuti in Svezia nella stessa professione Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

3. Qualora, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione dell'assicurazione italiana e concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svedese, essa è calcolata come segue:

a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti nell'assicurazione italiana Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svedese, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;

b) in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al *pro rata* della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Paesi contraenti tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svedese solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Articolo 19

1 I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione corrisposta al lavoratore, utile ai fini pensionistici in Svezia.

2 L'autorità competente potrà eventualmente subordinare l'ammissione alla prosecuzione volontaria alla sussistenza di requisiti minimi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria italiana

C) *Disposizioni comuni*

Articolo 20

Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Svezia sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Paesi terzi legati ad ambedue i Paesi contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione

Capitolo III

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Articolo 21

1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni e gli altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione anche se gli interessati risiedono o soggiornano nell'altro Paese ovvero in un terzo Paese.

2. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1), ai sensi della propria legislazione, per conto dell'Istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese

3 L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dall'Istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro

4 L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dall'Istituzione competente di procedere al controllo medico degli interessati per la determinazione del grado di inabilità lavorativa, con rimborso delle spese al costo effettivo.

Articolo 22

1 Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacita lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla Istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

3 Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'Istituzione di uno dei due Paesi, detta Istituzione rimane ob-

bligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

Capitolo IV

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 23

1. Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i familiari a carico che risiedono in Italia alle stesse condizioni e nella stessa misura previste dalla legislazione italiana per i cittadini italiani.

2. Gli assegni familiari per i figli sono erogati, in base alla legislazione svedese, a coloro che non siano cittadini svedesi e siano residenti in Svezia, a condizione che i figli o uno dei genitori si trovi in Svezia da almeno sei mesi oppure il minore sia educato da qualcuno che sia residente e registrato anagraficamente in Svezia.

Capitolo V

PRESTAZIONI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 24

1. Per beneficiare delle prestazioni in caso di disoccupazione in Italia o in Svezia, una persona ha diritto a che sia tenuto conto, nella misura necessaria, dei periodi di occupazione o di assicurazione contro la disoccupazione compiuti nei due Paesi.

2 Per l'applicazione del paragrafo 1) è necessario che il richiedente abbia svolto attività lavorativa nel Paese in base alla cui legislazione egli chiede le prestazioni, per almeno quattro settimane, durante gli ultimi dodici mesi prima della domanda. Se l'attività è cessata, non per colpa del lavoratore, prima dello scadere delle quattro settimane, trova del pari applicazione il paragrafo 1) qualora la durata del rapporto di lavoro sia stata originariamente prevista per un periodo più lungo.

3 Dal periodo indennizzabile secondo la legislazione di uno dei due Paesi, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1), si detrae il periodo per il quale un organismo assicuratore dell'altro Paese ha erogato prestazioni al disoccupato durante gli ultimi dodici mesi prima della presentazione della domanda

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25.

Le Autorità competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse devono provvedere a designare i necessari Organismi di collegamento nel rispettivo Paese per agevolare l'applicazione della Convenzione stessa.

Articolo 26.

1 Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorità e gli Organismi dei due Paesi devono prestarsi reciprocamente i propri buoni uffici nella stessa misura prevista per l'applicazione della propria legislazione.

2. La corrispondenza delle Autorità e degli Organismi, nonchè le richieste degli interessati possono essere redatte in lingua italiana, svedese, francese o inglese.

3 Le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono chiedere informazioni direttamente alle Autorità e agli Organismi dell'altro Paese per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini

Articolo 27.

Le Autorità competenti dei due Paesi devono comunicarsi al più presto tutte le modifiche alla legislazione citata nell'articolo 1

Articolo 28

Le Autorità competenti dei due Paesi devono tenersi regolarmente informate dei provvedimenti adottati nel proprio Paese per l'applicazione della Convenzione.

Articolo 29

Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle Autorità e agli enti competenti di tale Paese è esteso agli atti da

produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle Autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 30.

1 Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'Autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una Autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa Autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'Autorità o all'ente competente del primo Paese.

2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno dei due Paesi deve essere considerata come domanda per ottenere la corrispondente prestazione in base alla legislazione dell'altro Paese. Questa disposizione non si applica per le domande di pensione di vecchiaia quando l'interessato dichiara che la domanda è intesa ad ottenere la pensione soltanto da parte del primo Paese.

Articolo 31

1 I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.

2 Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano il cambio delle valute i relativi Governi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Articolo 32

1. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'importo dovuto per il medesimo periodo di tempo in base alla legislazione dell'altro Paese per una corrispondente prestazione, può essere trattenuto.

Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato, per un periodo per il quale l'organismo assicuratore dell'altro Paese è tenuto a concedere una corrispondente prestazione, una somma più elevata di quella spettante, l'importo eccedente può essere trattenuto

2 Il recupero della somma anticipata o corrisposta in eccedenza dall'organismo assicuratore di un Paese potrà essere effettuato sugli arretrati della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese. Ove gli arretrati non sussistano o siano insufficienti, il recupero della somma di cui trattasi potrà essere effettuato, per intero o per l'importo residuo, sui ratei correnti della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese, con le modalità e i limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultimo Paese.

Articolo 33

1. Le Autorità competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni divergenza che sorgerà nell'applicazione della presente Convenzione.

2. Ove per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorità competenti dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i princìpi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Articolo 34

Nella presente Convenzione con il termine di Autorità competente si intende:

in Italia: il Ministro o i Ministri competenti per l'applicazione delle legislazioni elencate all'articolo 1 paragrafo 1);

in Svezia il Governo o l'Autorità delegata dal Governo

Articolo 35

Le disposizioni della presente Convenzione concernenti la pensione base svedese, sono applicabili al cittadino italiano, che in base alle disposizioni della Convenzione del 25 maggio 1955 tra l'Italia e la Svezia sulla sicurezza sociale ha ricevuto il rimborso dei versamenti effettuati per la pensione base.

Dalla pensione base che gli spetta sarà detratto l'ammontare di quanto egli ha ricevuto sotto forma di rimborso dei versamenti da lui effettuati per la pensione base

Articolo 36.

1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Convenzione non dà comunque nessun diritto ad erogazione di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore. Per l'accertamento del diritto alle prestazioni sono però presi in considerazione i periodi assicurativi o di residenza anteriori all'entrata in vigore della Convenzione.

2 La prestazione che non sia stata concessa a causa della nazionalità del richiedente o che sia stata revocata a seguito del trasferimento di questi nell'altro Paese, dovrà essere concessa o ripristinata, a domanda, con effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.

3 A richiesta dell'interessato, la prestazione concessa anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sarà ricalcolata in base alle disposizioni di quest'ultima Tale nuovo calcolo — che potrà essere effettuato anche d'ufficio — non dovrà in ogni caso comportare una riduzione dell'ammontare della prestazione in atto.

4 Le disposizioni delle legislazioni dei due Paesi in materia di prescrizione e decadenza dai diritti alle prestazioni non saranno opponibili all'interessato, per i diritti che intende far valere ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, a condizione che questi ne faccia domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 37

1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potrà essere denunciata da ciascuno dei due Paesi. La denuncia dovrà essere comunicata non oltre i tre mesi anteriori alla fine dell'anno solare in corso. In tal caso la Convenzione cesserà di avere vigore con effetto dal primo giorno dell'anno successivo.

2. In caso di denuncia della presente Convenzione le sue disposizioni continueranno a disciplinare i diritti acquisiti, relativamente ai quali non potranno trovare applicazione le eventuali disposizioni limitative delle legislazioni dei due Paesi. I diritti in corso di acquisizione in base alle disposizioni della presente Convenzione saranno disciplinati mediante accordo tra le Parti.

Articolo 38

1. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore decadrà la Convenzione del 25 maggio 1955 tra l'Italia e la Svezia sulla sicurezza sociale unitamente al Protocollo finale di detta Convenzione. A partire dalla stessa data decadrà pure l'Accordo integrativo della Convenzione del 18 novembre 1971 unitamente al Protocollo del 13 settembre 1973 relativo a detto Accordo

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, per quanto concerne l'applicazione della legislazione italiana entreranno in vigore non prima del 1° gennaio 1981.

Articolo 39

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche.

IN FEDE di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme

FATTO a Stoccolma il 25 settembre 1979 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
GIORGIO SANTUZ
Sottosegretario
Ministero affari esteri

Per il Regno di Svezia
CARI-GEORGE CRAFOORD
Segretario Generale Aggiunto
Ministero esteri

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 27 aprile 1982, n. **289.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — MARCORA — DE MICHELIS — ALTISSIMO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE

Les Parties à la présente Convention

résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement,

conscientes de l'importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques,

reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l'Europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

tenant compte de l'appel contenu dans le chapitre de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par la dioxyde de soufre, puis en passant eventuellement à d'autres polluants,

considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la Charte des Nation Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,

reconnaissant la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontiere, provoque à court ou à long terme des effets dommageables,

craignant que l augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables,

reconnaissant la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmospherique à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés,

affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmospherique transfrontière à longue distance,

sont convenues de ce qui suit

DEFINITIONS

Article 1

Aux fins de la présente Convention

a) l'expression « pollution atmosphérique » désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations. légitimes de l'environnement, l'expression « polluants atmosphériques » étant entendue dans le même sens;

b) l'expression « pollution atmosphérique transfrontière à longue distance » désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalment ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans una zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à una distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des suorces individuelles ou groupes de sources d'émission.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 2

Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Article 3

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes elaboreron sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts d'éjà entrepris aux niveaux national et international

Article 4

Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Article 5

Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les Parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées.

GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR

Article 6

Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante s'engage à élaborere les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets.

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Article 7

Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprenderont des activités concertées de richerche et/ou de développement dans les domaines suivants:

a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement;

b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;

c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;

d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement;

e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

ECHANGES D'INFORMATIONS

Article 8

Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'Organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur interêt commun, des informations:

a) sur les données relatives à l'émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de souffre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxvde de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir;

b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution armosphérique transfrontière à longue distance;

c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosfhérique transfrontière à longue distance;

d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques;

e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants;

f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

et sur l'étendue des dommages (1) qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

MISE EN OEUVRE ET ELARGISSEMENT DU PROGRAMME CONCERTE DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'EVALUTATION DU TRANSPORT A LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EN EUROPE

Article 9

Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en oeuvre le « Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe » (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur:

a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l'EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées:

b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées;

c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations;

d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte;

e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration;

f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphérique convenus, en commençant par le dioxyde de soufre;

g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physicochimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport;

h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en oeuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement;

i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance

ORGANE EXECUTIF

Article 10

1 Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente Convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.

2. L'Organe exécutif

a) passera en revue la mise en oeuvre de la présente Convention;

b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en oeuvre et au développement de la présente Convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations;

c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente Convention.

3 L'Organe exécutif utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente Convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.

4 Dans l'exercice de ses fonctions, l'Organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par l'autres organisations internationales compétentes.

SECRETARIAT

Article 11

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe assurera, pour le compte de l'Organe exécutif, les fonctions de secrétariat suivantes:

a) convocation et préparation des réunions de l'Organe exécutif;

b) transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations recus en application des dispositions de la présente Convention;

---

(1) La présente Convention ne contient pas de disposition concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages.

c) toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l'Organe exécutif

AMENDEMENTS A LA CONVENTION

Article 12

1. Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente Convention

2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui le communiquera, à toutes les Parties contractantes L'Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des representants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprés du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 13

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable

SIGNATURE

Article 14

1 La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, des Etats jouissant du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d'integration economique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l'occasion de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe, sur la protection de l'environnement.

2 S'agissant de questions qui relévent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisation ne seron pas habilités à exercer ces droit individuellement.

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION

Article 15

1 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation

2 La présente Convention sera ouverte à l'adhesion, à compter du 17 novembre 1979, des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 14.

3 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposé auprès du Secretaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire

ENTREE EN VIGUEUR

Article 16

1 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.

2 Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acce[illegible]on, d'approbation ou d'adhesion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la d[illegible]te du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de adhésion.

RETRAIT

Article 17

A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de la Convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

TEXTES AUTHENTIQUES

Article 18

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention

Fait à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf

Pour l'Allemagne, République Fédéral d'

Botschafter Per FISCHER
Gerhart Rudolf BAUM

Pour l'Autriche

Herbert SALCHER

Pour la Belgique

Luc DHOORE

Pour la Bulgarie

Zhivko ZHIVKOV

Pour le Canada

Jonn FRASER

Pour la Communauté Economique Européenne

Silvester BARRET
Lorenzo NATALI

Pour la Danemark

Jens KAMPMANN

Pour l'Espagne

Jesus SANCHO ROF

Pour les Etats Unis d'Amerique

Douglas M COSTLE

Pour la Finlande

Johannes KOIKKALAINEN

Pour la France:

Michel d'ORNANO

Pour la Gréce

Stavros DIMAS

Pour la Hongrie

Bruno F STRAUB

Pour l'Irlande

Sylvester BARRET

Pour l'Islande

Haraldur KROYER

Pour l'Italie

Vito SCALIA

Pour le Liechtenstein:

Anton GERNER

Pour le Luxembourg

Jean RETTEL

Pour la Norvège

Rolf HANSEN

Pour les Pays-Bas

L GINJAAR

Pour la Pologne:

Joze KEPA

Pour le Portugal

José Duarte Palma DA SILVA BRUSCHY

Pour la République Démocratique Allemande

Hans REICHELT

Pour la République Socialiste Sovietique de Biélorussie

Vladimir F. MITSKEVITCH

Pour la République Socialiste Sovietique d'Ukraine:

Ivan P. KOCHEVYKH

Pour la Roumanie

Virgil IANOVICI

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

John Marcus FOX

Pour Saint-Marin

Maria Antonietta BONELLI

Pour la Saint-Siège

Jean RUPP

Pour le Souaziland

Hans HURLIMANN

Pour la Suède

Olof JOHANSSON

Pour la Turquie:

Kämran INAN

Pour l'Union des Républiques Socialistes Sovietiques

Vladimir A KIRILLIN

Pour la Yougoslavie

Zvone DRAGAN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione

CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA

Le Parti alla presente Convenzione,

decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell'ambiente,

consapevoli dell'importanza delle attività svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell'inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici,

riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l'Europa all'applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

tenendo presente l'appello contenuto nel capitolo dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all'ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all'elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti,

considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai princìpi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell'ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attività svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale,

riconoscendo la possibilità che l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi,

temendo che l'aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi,

riconoscendo la necessità di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuati,

affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attività di ricerca e sorveglianza, di coordinare le misure adottate dai Paesi per combattere l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,

hanno convenuto quanto segue

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione

a) l'espressione « inquinamento atmosferico » significa l'introduzione nell'atmosfera da parte dell'uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell'uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell'ambiente; l'espressione « inquinanti atmosferici » deve essere intesa nello stesso senso;

b) l'espressione « inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza » significa l'inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 2

Le Parti contraenti, tenendo debito conto dei fatti e dei problemi in causa, sono decise a tutelare l'uomo ed il suo ambiente contro l'inquinamento atmosferico e cercheranno di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Articolo 3

Nell'ambito della presente Convenzione, le Parti contraenti elaboreranno il più presto possibile, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e sorveglianza, delle politiche e delle strategie volte a combattere gli scarichi di inquinanti atmosferici, tenendo presenti gli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 4

Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d'orizzonte sulle loro politiche, attività scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il più possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre così l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza

Articolo 5

Consultazioni avranno luogo a breve termine, su richiesta, fra, da un lato, la o le Parti contraenti effettivamente interessate dall'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza oppure che siano esposte ad un notevole rischio di tale inquinamento e, dall'altro, la o le Parti contraenti sul territorio e nella giurisdizione delle quali attività ivi svolte o previste diano o possano dare un contributo sostanziale all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ATMOSFERA

Articolo 6

Tenendo presente gli articoli da 2 a 5, le ricerche in corso, gli scambi di informazioni e le attività di sorveglianza ed i loro risultati, il costo e l'efficacia delle misure correttive adottate a livello locale e di altre misure, e al fine di combattere l'inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante da impianti nuovi o trasformati, ciascuna Parte contraente si impegna ad elaborare le migliori politiche e strategie, ivi compresi dei sistemi di gestione della qualità dell'atmosfera e, nell'ambito di tali sistemi, delle misure di controllo che siano compatibili con uno sviluppo equilibrato, facendo in particolare ricorso alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile ed a tecniche che non producano o producano pochi rifiuti.

RICERCA-SVILUPPO

Articolo 7

Le Parti contraenti, a seconda delle loro esigenze, intraprenderanno attività concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti campi:

a) tecniche esistenti e proposte di riduzione delle emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici, ivi

compresa la fattibilità tecnica e la redditività di queste tecniche e le loro ripercussioni sull'ambiente;

b) tecniche di strumentazione ed altre tecniche che consentano di sorvegliare e misurare i tassi delle emissioni e le concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici;

c) modelli migliorati per comprendere meglio il trasporto degli inquinanti attraverso le frontiere a lunga distanza;

d) effetti dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, ivi compresa l'agricoltura, la silvicoltura, i materiali, gli ecosistemi acquatici ed altri e la visibilità, allo scopo di basare su fondamenti scientifici la determinazione dei rapporti dose/effetto ai fini della tutela dell'ambiente;

e) valutazione economica sociale ed ecologica di altre misure che consentano di raggiungere gli obiettivi relativi all'ambiente, ivi compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

f) elaborazione di programmi di insegnamento e formazione riguardanti l'inquinamento dell'ambiente da parte dei composti solforosi e dei principali altri inquinanti atmosferici.

SCAMBI DI INFORMAZIONI

Articolo 8

Le Parti contraenti si scambieranno, nell'ambito dell'Organo esecutivo di cui all'articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni

a) sui dati relativi all'emissione, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi;

b) sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

c) sulle tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico che agiscano sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

d) sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;

e) sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti;

f) sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni (1) che, secondo questi dati, sono imputabili all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

g) sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici.

ATTUAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA CONCERTATO DI SORVEGLIANZA CONTINUA E VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI INQUINANTI ATMOSFERICI IN EUROPA

Articolo 9

Le Parti contraenti sottolineano la necessità di attuare il « Programma concertato di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa » (qui di seguito denominato EMEP) esistente e, per quanto attiene all'ampliamento di tale programma, convengono di porre l'accento su:

a) l'interesse, per le stesse, di partecipare e dare piena applicazione all'EMEP che, in una prima fase, è imperniato sulla sorveglianza continua del diossido di zolfo e delle sostanze affini;

b) la necessità di utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, metodi di sorveglianza paragonabili o standardizzati;

c) l'interesse di predisporre il programma di sorveglianza continua nell'ambito di programmi sia nazionali che internazionali. La creazione di stazioni di sorveglianza continua e la raccolta di dati rientreranno nella giurisdizione dei paesi ove si trovano tali stazioni;

d) l'interesse di predisporre un ambito di programma concertato di sorveglianza continua dell'ambiente che sia basato sui programmi nazionali, sub-regionali, regionali e sugli altri programmi internazionali attuali e futuri e che tenga conto degli stessi;

e) la necessità di scambiare dati sulle emissioni, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo), in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo) che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi. Il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare i flussi, nonchè il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare l'esistenza del trasporto degli inquinanti atmosferici, secondo le emissioni per griglia territoriale, saranno messi a disposizione e passati in rassegna periodicamente a scopo di miglioramento;

f) la loro intenzione di continuare lo scambio e l'aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni totali di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo;

---

(1) La presente Convenzione non contiene disposizioni riguardanti la responsabilità degli Stati in materia di danni.

g) la necessità di fornire dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto;

h) la necessità di assicurare la sorveglianza continua dei composti chimici in altri ambienti, quali l'acqua, il suolo e la vegetazione e di attuare un programma di sorveglianza analogo per registrare gli effetti sulla salute e sull'ambiente;

i) l'interesse di ampliare le reti nazionali dell'EMEP per renderle operative a scopo di lotta e sorveglianza.

ORGANO ESECUTIVO

Articolo 10

1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiranno, nell'ambito dei consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi dell'ambiente, l'Organo esecutivo della presente Convenzione e si riuniranno almeno una volta all'anno in tale qualità.

2 L'Organo esecutivo

a) passerà in rassegna l'attuazione della presente Convenzione;

b) costituirà, se necessario, gruppi di lavoro per studiare le questioni legate all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a tale scopo, per preparare gli studi e la documentazione necessari e per sottoporgli delle raccomandazioni;

c) svolgerà tutte le altre funzioni che dovessero rendersi necessarie in virtù delle disposizioni della presente Convenzione

3 L'Organo esecutivo utilizzerà i servizi dell'organo direttivo dell'EMEP affinchè quest'ultimo partecipi pienamente alle attività della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati e la cooperazione scientifica.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo esecutivo utilizzerà altresì, quando lo riterrà opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti

SEGRETARIATO

Articolo 11.

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa espleterà, per conto dell'Organo esecutivo, le seguenti funzioni di segretariato:

a) convocazione e preparazione delle riunioni dell'Organo esecutivo;

b) trasmissione alle Parti contraenti dei rapporti ed altre informazioni ricevuti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

c) tutte le altre funzioni che dovessero essergli affidate dall'Organo esecutivo.

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 12

1. Ogni Parte contraente è abilitata a proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2 Il testo degli emendamenti proposti sarà sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. L'Organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nel corso della sua riunione annuale successiva, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima.

3 Gli emendamenti alla presente Convenzione dovranno essere adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti contraenti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. In seguito, gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte contraente avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell'emendamento

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 13.

Qualora si verifichi una controversia fra due o più Parti contraenti alla presente Convenzione in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti stesse

FIRMA

Articolo 14

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati che godono

dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dalla presente Convenzione, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della Riunione ad alto livello sulla tutela dell'ambiente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa.

2. Trattandosi di questioni che dipendono dalla loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assolvere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno abilitati ad esercitare questi diritti individualmente.

RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ADESIONE

Articolo 15

1 La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 14 a datare dal 17 novembre 1979.

3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgerà le funzioni di depositario.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16

1 La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2 Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione

RITIRO

Articolo 17

In qualunque momento, dopo cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei riguardi di una Parte contraente, detta Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale ritiro avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario

TESTI AUTENTICI

Articolo 18

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione

Fatto a Ginevra il 13 novembre 1979

(Seguono le firme)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(36510762) Roma, 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.